



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 53/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ INDUSTRIALE GRAFICA EDITORIALE- SIGE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ANTENNA SICILIA LCN 10”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, ART. 3, COMMA 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERO POSTE N. 581/93 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 22/2016-FASC. 82/16/VF)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato, il 20 gennaio 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia.

A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la sede della Società Industriale Grafica Editoriale-SIGE S.p.A., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Antenna Sicilia LCN 10*”, con sede legale in viale Odorico da Pordenone, n. 50, Catania, sono state riscontrate violazioni nella settimana dal 14 al 20 marzo 2016, descritte nella relazione trasmessa al CO.RE.COM. con n. prot. 34411, il 6 luglio 2016.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 22/16 adottato l’8 novembre 2016 e notificato il 9 novembre 2016, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla Società Industriale Grafica Editoriale-SIGE S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Antenna Sicilia LCN 10*”, le seguenti violazioni:

1. art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei limiti di affollamento orario nei giorni:

giorno 14 marzo 2016

ore 13-14 affollamento 36,78%;
ore 19-20 affollamento 39,51%
ore 21-22 affollamento 27,67%

giorno 15 marzo 2016

ore 0-1 affollamento 28,92%
ore 13-14 affollamento 42,11%
ore 19-20 affollamento 38,44%
ore 23-24 affollamento 40,39%

giorno 16 marzo 2016

ore 2-3 affollamento 41,15%
ore 13-14 affollamento 40,75%
ore 19-20 affollamento 34,24%
ore 22-23 affollamento 42,71%
ore 23-24 affollamento 34,56%

giorno 17 marzo 2016

ore 1-2 affollamento 34,87%
ore 8-9 affollamento 27,91%
ore 13-14 affollamento 39,32%
ore 19-20 affollamento 40,94%

giorno 18 marzo 2016

ore 13-14 affollamento 40,24%

ore 19-20 affollamento 40,20%

ore 23-24 affollamento 35,01%

giorno 19 marzo 2016

ore 19-20 affollamento 46,66%

giorno 20 marzo 2016

ore 19-20 affollamento 46,66%

2. art. 36-bis, comma 1, lett. a), e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, per la discontinuità, della scritta *Pubblicità* durante alcuni *break*, talvolta visibile solo all'inizio del messaggio, e per l'assenza di tale scritta durante la trasmissione di alcune *slides* di società *sponsor* del programma *Insieme* all'interno dello stesso;
3. art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, per la presentazione di alcune telepromozioni da parte dello stesso conduttore del programma senza il cambio di contesto scenico;
4. art. 13, comma 3, D.M. n. 581/93, per la presenza della scritta identificativa *Messaggio promozionale* nella telepromozione, solo all'inizio e non per tutta la sua durata;

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l'audizione, avvenuta in data 21 novembre 2016, nel corso della quale ha dichiarato che:

- 1) lo sfioramento pubblicitario si è verificato solo nelle fasce orarie in cui sono stati trasmessi i notiziari, questo al fine di recuperare gli ordinativi pubblicitari inevasi per gli scioperi e le agitazioni sindacali del personale contro le procedure di mobilità attivate;
- 2) la segnalazione acustica e visiva delle comunicazioni commerciali è stata adottata correttamente, la scarsa visibilità delle scritte è attribuibile alla bassa risoluzione delle immagini presenti in archivio per le quali viene richiesta la verifica in alta definizione.

L'ufficio dell'Ispettorato territoriale Sicilia ha verificato quanto richiesto dalla società e, con nota del 25 novembre 2016, ha confermato al CO.RE.COM. quanto già oggetto di contestazione. Il suddetto CO.RE.COM. ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società confermando quanto già contestato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia ha inviato a questa Autorità, con nota n. prot. 62931 del 13 dicembre 2016, la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti Società

Industriale Grafica Editoriale-SIGE S.p.A. proponendo la sanzione per le violazioni oggetto di contestazione.

Dall'esame della documentazione fornita questa Autorità fa presente che:

- a) si conferma il superamento dei limiti di affollamento orario contestati nella settimana dal 14 al 20 marzo 2016, in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;
- b) i *break* pubblicitari sono conformi, contrariamente a quanto contestato, alle prescrizioni degli art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, per presentazione e confezionamento in quanto la segnalazione del messaggio pubblicitario è identificata dalla scritta *Pubblicità* all'inizio del *break* e la sua riconoscibilità, rispetto ai programmi, avviene con la presenza del cartello, che precede e/o segue ciascun *break*, con la scritta della società concessionaria di pubblicità *Publipiù*. Non si riscontra, inoltre, contrariamente a quanto contestato, la violazione dell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05, per l'assenza della scritta identificativa *Pubblicità* durante la comparsa dei marchi degli *sponsor*, in sovrimpressione, durante il programma *Insieme* (vedi ad esempio il 15 marzo 2016 ore 20:32:46). Il programma risulta sponsorizzato dai seguenti *sponsor*: *Benvesti, Cisauto Peugeot, Ekos infissi, Polara bibite, Oby whan viaggi e turismo, Four S.p.A. e Crai*, come si evince dalla scritta "*Questo programma è offerto da...*", e la comparsa di tali marchi all'interno del suddetto programma è disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581/93 che non prevede l'apposizione della scritta *Pubblicità*.
- c) si conferma la violazione dell'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP per la presentazione della telepromozione, da parte dello stesso conduttore del programma senza il cambio di contesto scenico, il giorno 15 marzo 2016 alle ore 23:04:31 durante il programma *Insieme*;
- d) si conferma la violazione dell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, all'interno del programma *Insieme*; il giorno 16 marzo 2016 ore 23:18:10, per l'apposizione della scritta *Messaggio promozionale* solo all'inizio della telepromozione e non durante tutta la sua durata;

Risultano, pertanto, confermate le violazioni per il superamento dei limiti di affollamento orario ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05 nella settimana dal 14 al 20 marzo 2016; della presentazione della telepromozione, da parte del presentatore, nello stesso contesto scenico del programma ai sensi dell'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP il giorno 15 marzo 2016 alle ore 23:18:10 e la presenza della scritta identificativa *Messaggio promozionale* solo per parte della trasmissione della telepromozione del giorno 16 marzo 2016 alle ore 23:04:31, in violazione dell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93.

In accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, non sono accoglibili le giustificazioni fornite dalla società in merito al superamento dei limiti di affollamento

pubblicitario in quanto, la società, è tenuta al rispetto dell'obbligo dei valori consentiti, così come per la corretta segnalazione ed identificazione delle telepromozioni presentate, all'interno del programma, dal presentatore del programma stesso e della corretta apposizione della scritta identificativa della telepromozione per tutta la sua durata.

Ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta, posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. La violazione delle disposizioni normative non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, accoglie parzialmente la proposta di sanzione del CO.RE.COM. Sicilia, confermando la violazione dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, dell'art. 3, comma 4. della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13, comma 3. del D.M. n. 581/93, mentre ritiene che la società abbia correttamente identificato i *break* delle comunicazioni commerciali trasmesse ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a*), e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, come sopra descritto, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di media entità, poiché gli episodi sono avvenuti nell'arco di una intera settimana di programmazione, e tale condotta ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle infrazioni rilevate;

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame, che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2015 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 14 al 20 marzo 2016) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Società Industriale Grafica Editoriale-SIGE S.p.A., cod. fisc. 00253630875, con sede legale in viale Odorico da Pordenone n. 50, Catania, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Antenna Sicilia LCN 10*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, dell'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui agli art. 38, comma 9, d.lgs. n. 177/05, dell’art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 13, comma 3 del D.M. n. 581/93 con delibera n. 53/17/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 53/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi